



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MALAN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 GIUGNO 2009

Nuove norme in materia di travisamento in luogo pubblico

ONOREVOLI SENATORI. - L'attuale formulazione della norma di pubblica sicurezza (articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152) che vieta «l'uso dei caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo» si rivela non sufficientemente chiara per una efficace applicazione.

Per un verso, infatti, si assiste troppo spesso alla sua disapplicazione, per ragioni più politiche che giuridiche, in talune manifestazioni pubbliche dal carattere aggressivo, dove l'uso di caschi è proprio quello che la

norma voleva impedire, e non è certo in nessun modo giustificato. In questo caso, il problema non è l'interpretazione della norma.

Ma quando, sempre più spesso, si osservano persone, generalmente donne, in luogo pubblico con il volto coperto per presunte questioni tradizionali o religiose, il problema è anche cosa si intenda per giustificato motivo. Ritengo che una chiarificazione sia a questo punto necessaria.

A tal fine, il presente disegno di legge esplicita alcune situazioni specificando se esse siano o non siano da considerarsi «giustificato motivo», lasciando gli altri casi all'interpretazione degli organi competenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975 n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irriconoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore».

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati».

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: «da lire 20.000 a lire 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 40 a euro 400».

